



S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente Campania S.p.A.

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTT. 3, 35, 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI REATTIVI CHIMICI FUNZIONALI AL PROCESSO DEPURATIVO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEODORIZZAZIONE INSTALLATO SULLA SEDIMENTAZIONE PRIMARIA PRESSO L'IMPIANTO DEPURAZIONE DI NAPOLI EST SITO IN VIA DE ROBERTO – NA-

CIG 82025774AC

CUP B62I01000050002

Gara n. G00158

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

ART. 1. DEFINIZIONI.....	3
ART. 2. OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 3. DURATA DELLA FORNITURA.....	4
ART. 4. IMPORTO DELL'APPALTO.....	4
ART. 5. INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO.....	5
ART. 6. ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA	5
ART. 7. IDONEITÀ DI MEZZI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DELL'APPALTATORE	5
ART. 8. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	6
ART. 9. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.....	6
ART. 10. VERIFICHE E CONTROLLI DELLA STAZIONE APPALTANTE	6
ART. 11. CONTROLLO DEL PESO	6
ART. 12. SOSPENSIONE E/O RIPRESA DELLA FORNITURA.....	6
ART. 13. POSSESSO DEI REQUISITI.....	7
ART. 14. OBBLIGHI DERIVANTI DAL “PROTOCOLLO DI LEGALITÀ”	7
ART. 15. OBBLIGHI DERIVANTI DAL PATTO DI INTEGRITÀ	7
ART. 16. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	7
ART. 17. GARANZIE.....	8
17.1 GARANZIA DEFINITIVA	8
17.2 POLIZZA ASSICURATIVA	8
ART. 18. PENALI.....	9
ART. 19. SUBAPPALTO	10
ART. 20. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	10
ART. 21. VERIFICA DI CONFORMITÀ E PAGAMENTI. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	11
ART. 22. STIPULA DEL CONTRATTO	11
ART. 23. ELEZIONE DOMICILIO.....	11
ART. 24. SPESE DI PUBBLICAZIONE E SPESE CONTRATTUALI.....	12
ART. 25. NORME SULL'ESECUZIONE: SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	12
ART. 26. RECESSO UNILATERALE.....	13
ART. 27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	13
ART. 28. DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO	13

ART. 1. DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del presente documento è utilizzata la seguente terminologia:

- ⊗ **SMA Campania/Stazione Appaltante:** S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l'Ambiente Campania S.p.A., società *in house providing* della Regione Campania, con sede in Napoli al Centro Direzionale Isola E7 6° Piano;
- ⊗ **Codice:** D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 50 del 2016” (c.d. “Decreto Correttivo” pubblicato sulla GURI n. 103 del 05/05/2017);
- ⊗ **Regolamento:** D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/06”, limitatamente alle norme ancora in vigore richiamate dal Codice;
- ⊗ **Bando:** bando di gara;
- ⊗ **Disciplinare:** disciplinare di gara;
- ⊗ **Profilo del committente:** il sito informatico della Stazione Appaltante, su cui sono pubblicati i documenti di gara, gli atti e le informazioni previste dal Codice presente all'indirizzo www.smaCampania.info - link “Bandi di Gara”;
- ⊗ **CIG:** Codice Identificativo di Gara;
- ⊗ **CUP:** Codice Unico di Progetto, , rilasciato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), che identifica e accompagna un progetto d'investimento pubblico;
- ⊗ **Appalto a misura:** qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;
- ⊗ **Concorrente/Offerente:** operatore economico partecipante alla procedura di gara che ha presentato un'offerta;
- ⊗ **Aggiudicatario/Appaltatore:** concorrente che si aggiudica la gara;
- ⊗ **RUP:** Responsabile Unico del Procedimento nominato dalla Stazione Appaltante per la presente procedura di gara;
- ⊗ **DEC:** Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- ⊗ **DUVRI:** Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- ⊗ **DURC:** documento unico di regolarità contributiva;
- ⊗ **PEC:** Posta Elettronica Certificata;
- ⊗ **Patto di integrità:** ai sensi della L. n. 190/2012, stabilisce la reciproca obbligazione tra SMA Campania e l'Aggiudicatario a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento dell'esecuzione dell'appalto affidato.

ART. 2. OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha ad oggetto la fornitura dei reattivi chimici, previsti nella seguente tabella, funzionali al processo depurativo presso l'impianto di depurazione di Napoli Est, per un periodo 28 (ventiquattro) mesi :

TIPOLOGIA	QUANTITA'
CLORURO FERRICO soluzione al 40%	Ton. 21.540,00
IPOCLORITO DI SODIO soluzione al 14-15%	Ton. 7.315,00
POLIELETTROLITA ANIONICO POLIFLOC A16 in polvere	Ton. 23,00
POLIELETTROLITA CATIONICO POLICAT C08 in polvere	Ton. 16
CALCE IDRATA VENTILATA E DISSABIATA	Ton. 9.501,00
DEODORIZZANTE CS DEO	Ton. 95,00
ACIDO CLORIDICO soluzione al 33%	Ton. 3,00

Le suindicate quantità costituiscono una stima presunta in ragione dei quantitativi medi rilevati durante l'ultimo anno.

Le quantità sopra riportate sono soggette a variazioni in aumento o diminuzione nel periodo di affidamento della fornitura e l'Aggiudicatario non può in alcun caso rivalersi nei confronti della Stazione Appaltante per le variazioni intervenute.

ART. 3. DURATA DELLA FORNITURA

1. La durata della fornitura presunta è stabilita in anni 2 (due) , con inizio previsto il 1 maggio 2020 e termine il 30 luglio 2022, fatta salva la risoluzione anticipata dell'affidamento nel caso di subentro, prima della scadenza dell'appalto, nella gestione dell'impianto di altri soggetti, anche privati, dietro autorizzazione della Regione Campania, proprietaria dell'impianto, senza alcun onere per la Stazione Appaltante (oltre ovviamente a quanto spetta all'Aggiudicatario per le prestazioni eseguite). In tal evenienza, la Stazione Appaltante trasmette apposita comunicazione all'Appaltatore con congruo preavviso.

2. La fornitura può essere avviata, a seguito di espressa comunicazione della Stazione Appaltante, trasmessa con almeno 3 (tre) giorni di anticipo, per la data dalla stessa indicata, che si assume presunta il giorno 1 maggio 2020. In tal caso, al fine di evitare che si determinino le condizioni di gravi danni all'interesse pubblico tutelato, si procede all'esecuzione anticipata del contratto sotto riserva di legge, nelle more della stipula dello stesso, previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati - inclusa la verifica antimafia, ai sensi del comma 52, dell'art. 1 della Legge n. 190/2012 e s.m.i., presso le competenti Prefetture.

3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre la c.d. "proroga tecnica" della fornitura, per ulteriori 3 (tre) mesi, stimati per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte a individuare un nuovo contraente. In tal caso, l'affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto ai medesimi prezzi, patti e condizioni, fino all'effettivo subentro del nuovo operatore economico, obbligandosi ad assicurare la prosecuzione dei servizi affidati senza soluzione di continuità.

4. La Stazione Appaltante si riserva alla scadenza dell'appalto la facoltà di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, nel limite massimo di affidamento pari a 6 (sei) mesi.

ART. 4. IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo presunto dell'appalto complessivo, a lordo del ribasso, è stabilito in € **5.233.396,00**(euro cinquemilioniduecentotrentatremilatrecentonovantasei/00) oltre IVA, così suddiviso:

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	IMPORTO ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
5.233.396,00	5.181.162,04	52.233,96

2. L'importo complessivo presunto scaturisce dall'applicazione dei seguenti importi unitari per le tonnellate (presunte, calcolate sulla base dei consumi effettuati nell'anno 2019 presso tale impianto) di reattivi da fornire nel periodo di affidamento, così ripartiti :

3.

TIPOLOGIA	Prezzi unitari
CLORURO FERRICO soluzione al 40%	€/Ton. 130,00
IPOCLORITO DI SODIO soluzione al 14-15%	€/Ton. 130,00
POLIELETTROLITA ANIONICO POLIFLOC A16 in polvere	€/Ton. 2.100,00
POLIELETTROLITA CATIONICO POLICAT C08 in polvere	€/Ton. 2.300,00
CALCE IDRATA VENTILATA E DISSABIATA	€/Ton. 64,00
DEODORIZZANTE CS DEO	€/Ton. 7.800,00
ACIDO CLORIDICO soluzione al 33%	€/Ton. 230,00
ATTIVITA' DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEODORIZZAZIONE INSTALLATO SULLA SEDIMENTAZIONE PRIMARIA PER MESI 28	€ 47.500,00

3. L'importo complessivo sopra riportato è da intendersi come solo presunto, fermo restando che, in sede di liquidazione dei corrispettivi, le singole prestazioni della fornitura oggetto dell'Appalto sono determinate dalla moltiplicazione dei prezzi unitari offerti dall'Appaltatore per le quantità effettivamente fornite.

ART. 5. INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ART. 6. ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA E DELLA MANUTENZIONE

1. L'Appaltatore è responsabile della regolarità, ad ogni effetto, degli automezzi utilizzati per il trasporto dei reattivi, sia relativamente all'assicurazione e manutenzione degli automezzi sia per quanto attiene il possesso delle obbligatorie autorizzazioni.

2. Per garantire la fornitura, l'Appaltatore deve mettere a disposizione della Stazione Appaltante, per la fornitura dei reattivi, contenitori di adeguato numero e dimensioni, anche in funzione delle caratteristiche dei reattivi. L'idoneità di tali contenitori e la loro accettazione nell'ambito dell'impianto è soggetta alla verifica da parte della Stazione Appaltante.

I contenitori devono essere a perfetta tenuta di liquidi e polveri, così da non provocare sversamenti nell'ambiente circostante; in caso contrario l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere alla loro immediata sostituzione; inoltre, devono essere dotati di efficaci sistemi di copertura per evitare la diffusione di odori molesti e infiltrazioni di acque meteoriche sia in fase di deposito sia in fase di trasporto. I contenitori devono essere, infine, dotati di idonei strumenti (manometri/dinamometri) al fine di verificare i quantitativi caricati, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme del trasporto su strada. L'Appaltatore, nell'esecuzione della movimentazione interna all'impianto, deve limitare eventuali operazioni di travaso/trasbordo da un contenitore all'altro, solo ed unicamente ai casi di effettive e comprovate esigenze tecniche.

3. Il programma della fornitura, che l'Appaltatore è tenuto a rispettare, è fissato dalla Stazione Appaltante: il programma settimanale viene inviato all'Appaltatore mediante mail o fax, di norma entro e non oltre le ore 12:00 del venerdì della settimana precedente.

La Stazione Appaltante può modificare, in qualsiasi momento e senza che l'Appaltatore abbia a pretendere alcun compenso aggiuntivo, l'organizzazione della fornitura. L'Appaltatore deve adeguarsi alle esigenze gestionali legate alla corretta funzionalità dell'impianto di depurazione.

In particolare, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di modificare il programma operativo stabilito, annullando o modificando la fornitura dei reattivi. La segnalazione di modifica del programma viene effettuata entro le ore 17:00 del giorno precedente.

L'Appaltatore, in caso di impossibilità di scarico dei reattivi, si rende disponibile a lasciare in impianto un proprio automezzo, dotato di cisterna a norma per un minimo di 48 h, senza costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante.

4. Le attività di manutenzione sono riferite all'impianto di dosaggio e distribuzione del reagente deodorizzante sulle 6 vasche di sedimentazione primaria. L'impianto è costituito:

- Serbatoi contenente reagenti in PVC
- Impianto di distribuzione (valvole, flange)
- Impianto elettrico e quadro di comando
- Compressori, 11 BAR 270L 4kw 380V
- Tubazione di distribuzione in materiale PVC-1
- Ugelli di spruzzatori.

Le attività di manutenzione secondo le necessità sono così elencate:

- Caricamento del reagente nei serbatoi;
- Controllo del regolare funzionamento dell'Impianto di Distribuzione (ogni carico);
- Manutenzione compressori in caso di interruzione funzionamento, sostituzione cinghie e eventuali parti meccaniche;
- Controllo e segnalazione di anomalie sull'impianto elettrico;
- Manutenzione e riparazione di eventuali tratti di tubazione danneggiati;
- Pulizia della tubazione e degli ugelli spruzzatori.

Non sono considerate nella manutenzione sopraindicata:

- Sostituzione di tratti di tubazioni non riparabili
- Sostituzione dei compressori in caso di impossibilità alla manutenzione
- Parti dell'impianto elettrico.

ART. 7. IDONEITÀ DI MEZZI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire la fornitura utilizzando mezzi, impianti e attrezzature omologati alla destinazione d'uso e corredati delle certificazioni e delle autorizzazioni in corso di validità.

2. Tali dotazioni di lavoro utilizzate dall'Appaltatore devono essere idonee allo scopo, compatibili con le strutture dell'impianto di depurazione, e conformi alle normative di sicurezza previste dalle leggi e regolamenti vigenti; devono, altresì, essere mantenute e rifornite di tutto quanto necessita al loro corretto funzionamento a completa cura e spese dell'Appaltatore, a cui carico sono tutti gli

oneri connessi alla loro tenuta in buono stato di conservazione ed efficienza, ivi compresi gli oneri di eventuale adeguamento alla vigente normativa.

ART. 8. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è tenuto all'espletamento della fornitura nella sua completezza in termini di obbligazione di risultato, garantendo in particolare il rigoroso rispetto della normativa sanitaria e ambientale, anche con riferimento all'adeguatezza dei mezzi di trasporto dei reattivi.

2. Per l'esecuzione della fornitura l'Appaltatore è tenuto a osservare le norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro per quanto di spettanza, adottando tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la salute e l'incolumità del personale addetto e di terzi, nonché per evitare potenziali danni a beni pubblici e/o privati. Ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali infortuni e danni ricade pertanto sull'Appaltatore, restando la Stazione Appaltante completamente sollevata.

All'Appaltatore è fatto obbligo dell'informazione sui rischi esistenti nell'area in cui operano i dipendenti. Gli aggiornamenti alla propria documentazione riportante i rischi relativi alla propria attività, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati, vanno comunicati alla Stazione Appaltante per l'aggiornamento del DUVRI predisposto dalla Stazione Appaltante.

3. L'Appaltatore è tenuto a osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, nonché dal Codice; a tal fine è operata una ritenuta a garanzia nei modi, termini e misure di legge.

Allo stesso modo, l'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle suindicate norme e contratti collettivi da parte della mandante, in caso di soggetti pluricostituiti, e dei subappaltatori, in caso di subappalto, nei confronti dei loro dipendenti.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente comma, la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione della fornitura e, in caso di crediti insufficienti allo scopo, procede *pro quota* all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, come modificato del Decreto Correttivo, pur specificandosi che, in base agli atti progettuali, l'appalto in esame non è caratterizzato da alta intensità di manodopera, si rappresenta l'obbligo in capo all'Aggiudicatario di verificare prioritariamente in misura non inferiore al 10% della forza lavoro necessaria per l'esecuzione della fornitura la disponibilità del personale che attualmente svolge la fornitura ad essere assunto alle proprie dipendenze, così favorendosi una pur minima stabilità occupazionale.

ART. 9. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante, prima dell'avvio dell'esecuzione della fornitura, tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente.

2. L'Appaltatore trasmette a SMA Campania il riepilogo mensile delle quantità di reattivi forniti, anticipatamente rispetto all'emissione della relativa fattura.

ART. 10. VERIFICHE E CONTROLLI DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. La Stazione Appaltante si riserva di disporre opportune verifiche ispettive sui mezzi e attrezzature al fine di accertare l'idoneità e la regolarità di tutte le documentazioni a corredo, ivi incluse le autorizzazioni necessarie.

2. Qualora durante dette verifiche dovessero rilevarsi difformità o documentazione non in corso di validità ovvero irregolari, la Stazione Appaltante ha facoltà di bloccare e sospendere l'attività della fornitura riservandosi l'azione in danno dell'Appaltatore.

ART. 11. CONTROLLO DEL PESO

1. Il controllo del peso deve avvenire mediante pesatura presso l'impianto di depurazione. Il corrispettivo della fornitura sarà riconosciuto per le quantità riscontrabili dalla documentazione di trasporto e comunque in misura non maggiore di quello scaturente dal dato di controllo rilevato presso l'impianto di depurazione.

2. L'Appaltatore è tenuto a redigere report mensili sui pesi dei reagenti rilevati presso l'impianto.

ART. 12. SOSPENSIONE E/O RIPRESA DEL SERVIZIO

1. E' ammessa la sospensione della fornitura su ordine del RUP, sentito il DEC, nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che ne impediscono la regolare esecuzione. Valgono altresì le prescrizioni di cui all'art. 107 del Codice, per quanto applicabili alla natura e all'oggetto dell'appalto.

2. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione della fornitura.

ART. 13. POSSESSO DEI REQUISITI

1. L'Appaltatore, all'atto dell'avvio della fornitura e per tutta la durata del contratto, è tenuto a garantire il possesso di tutti i requisiti e le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dello stesso e che ne hanno consentito l'affidamento.

2. Ai fini delle liquidazioni periodiche (v. successivo art. 24), l'Appaltatore si impegna a fornire apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile *ratione temporis* e delle autorizzazioni che ne hanno consentito l'affidamento.

In caso di soggetto pluricostituito, tale dichiarazione deve essere rilasciata da ogni associato.

In caso di subappalto, tale dichiarazione deve essere rilasciata dall'impresa subappaltatrice, con riferimento al mantenimento del possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile *ratione temporis* e delle autorizzazioni che ne hanno consentito il subappalto.

ART. 14. OBBLIGHI DERIVANTI DAL "PROTOCOLLO DI LEGALITÀ"

1. L'Aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di tutte le norme di cui al "Protocollo di legalità in materia di appalti" siglato tra il Prefetto della provincia di Napoli e la Regione Campania in persona del Presidente p.t., in data 1° agosto 2007, di cui delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul B.U.R.C. del 15.10.2007 n. 54, che qui si intendono integralmente riportate.

2. Qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto, la Stazione Appaltante, anche mediante gli uffici del RUP, ravvisi sulla base di concreti elementi di fatto la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta senza indugio e riservatamente la situazione al Prefetto competente per territorio affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario. L'Aggiudicatario deve segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto.

3. In caso di atto interdittivo per opera del Prefetto, avente a oggetto un appalto in corso di esecuzione, il RUP propone alla Stazione Appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione, rispettivamente, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

ART. 15. OBBLIGHI DERIVANTI DAL PATTO DI INTEGRITÀ

1. L'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") dispone che *"le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*.

2. Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato art. 1, comma 17 della L. 190/2012, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti pubblici. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

3. L'Aggiudicatario si impegna a rispettare le clausole derivante dal patto di integrità, dichiarate in forma sostitutiva di atto notorio nel MODELLO A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA e riportate nello Schema di contratto allegati al Disciplinare. Prende atto e accetta che in caso di violazione di tali clausole, nonché della veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati dalla Stazione Appaltante, può comportare la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., nonché l'escussione della cauzione definitiva e risarcimento dell'eventuale danno ulteriore in caso di violazione a uno o più degli obblighi previsti, oltre alla segnalazione del fatto all'ANAC e alle competenti Autorità giurisdizionali.

4. SMA Campania si impegna a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui sia riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del rispettivo personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal proprio piano di prevenzione della corruzione.

ART. 16. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Aggiudicatario sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

2. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non possono essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Aggiudicatario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

3. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
4. L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, SMA Campania ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a SMA Campania.

ART. 17. GARANZIE

17.1 GARANZIA DEFINITIVA

1. L'Appaltatore, entro 10 (dieci) giorni prima della stipula del contratto, è tenuto a costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in uno dei modi e nella misura ivi prevista, a tutela dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione della fornitura da parte dell'Appaltatore, ivi compreso la maggiore spesa che la Stazione Appaltante dovesse sostenere per il completamento della fornitura in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il patto di integrità.
2. La garanzia definitiva può essere costituita, a scelta dell'Appaltatore, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice, riportate al punto 8 dell'art. 10 del Disciplinare di gara, cui si rimanda.
3. Nel caso la garanzia sia resa con polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, questa deve essere conforme allo schema tipo approvato con D.M., e riportare espressamente le seguenti clausole:
 - ✓ rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale come previsto dall'art. 1944 del codice civile, estesa anche agli accessori del debito principale, in favore di SMA Campania;
 - ✓ rinuncia ai termini di decadenza di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c.;
 - ✓ operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
3. La garanzia deve avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile.
4. La misura della garanzia definitiva, in particolare, deve essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale presunto, IVA esclusa. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).
5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 1 del Codice, si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria, come meglio specificato nell'art. 10.1, punto 8.6 del Disciplinare, cui si rimanda.
5. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata con le modalità di cui al richiamato all'art. 103 del Codice. Successivamente all'emissione dell'ultimo certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione, che cessa di avere effetto solo alla conclusione del servizio in oggetto, previo rilascio di un'attestazione finale che assicuri la regolare esecuzione del servizio. L'Istituto che ha prestato la suddetta cauzione resta obbligato in solido con l'impresa aggiudicataria fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte di SMA Campania.
6. La mancata costituzione della garanzia in oggetto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
7. Nel caso la garanzia definitiva fosse utilizzata e quindi ridotta, per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore di SMA Campania, l'Aggiudicatario è tenuto al reintegro, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta di SMA Campania, nella misura pari alla riduzione della garanzia stessa e in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere.
8. Qualora l'Appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, SMA Campania ha la facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni.
9. Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia definitiva, su semplice richiesta scritta di SMA Campania.
10. Resta salvo per SMA Campania l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia definitiva risultasse insufficiente.

17.2 POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o beni, tanto di SMA Campania quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché a fatti accidentali comunque relativi e/o connessi all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da terzi.

2. Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice, a garanzia di quanto previsto al comma che precede, l'Appaltatore si obbliga a costituire e consegnare a SMA Campania almeno 10 (dieci) giorni prima della stipula del contratto ovvero comunque prima della consegna anticipata della prestazione una polizza assicurativa contratta, a propria cura e spese, presso primaria compagnia assicurativa autorizzata ai sensi della vigente legislazione, e che preveda le seguenti condizioni:

- a) copertura contro i rischi di responsabilità civile per danni diretti e materiali, di qualsiasi natura, verso dipendenti, terzi o cose di terzi, ivi compresa SMA Campania, e/o inquinamento dell'ambiente, causati dall'Aggiudicatario o da soggetti di cui l'Aggiudicatario è tenuto a rispondere nell'esecuzione dell'appalto, nonché verso i prestatori d'opera dell'Aggiudicatario, a copertura di tutti i rischi connessi alle attività contrattuali;
- b) massimale di garanzia unico per sinistro e per persona (non aggregato) di importo non inferiore a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00);
- c) validità non inferiore alla durata dell'appalto;
- d) obbligo per l'impresa assicuratrice di dare immediato avviso scritto con raccomandata A/R a SMA Campania di ogni modifica contrattuale successiva alla stipula dell'atto originario, nonché di ogni inadempienza del contraente assicurato che possa determinare la non operatività della garanzia, oltre che in caso di eventuale disdetta della polizza;
- e) impegno a informare SMA Campania con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni della decisione di recedere, per qualunque motivo, dal contratto ovvero della naturale scadenza ovvero della decisione di non rinnovare il contratto medesimo.

3. Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.

4. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Aggiudicatario anche per i danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Si precisa, come indicato anche al successivo art. 22, che il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante; pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa deve prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori e i subappaltatori.

ART. 18. PENALI

1. Per l'eventuale ritardato e/o adempimento degli obblighi contrattuali, salvo i casi di comprovata forza maggiore, è applicata una penale in misura giornaliera pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale.

2. Nel caso di mancata o incompleta esecuzione di prestazioni dedotte nel presente Capitolato è applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ciascun inadempimento riscontrato, fermo restando l'obbligo a carico dell'Aggiudicatario di conformarsi alle prescrizioni della Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario, a insindacabile giudizio di SMA Campania, è considerato inadempiente qualora la fornitura sia prestata in modo anche solo parzialmente difforme da quanto previsto nel presente Capitolato.

3. Qualora siano riscontrati inadempimenti, omissioni o ritardi nell'esecuzione della fornitura o comunque difformità delle prestazioni rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, il DEC riferisce tempestivamente al RUP, che provvede a contestare per iscritto le inadempienze all'Aggiudicatario assegnandogli un termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della singola contestazione per fornire le proprie giustificazioni e per ottemperare agli obblighi assunti. Qualora la Stazione Appaltante non ritenga valide le giustificazioni ricevute e/o qualora l'Aggiudicatario non ottemperi agli obblighi assunti entro tale termine, sono applicate, per ciascuna violazione ravvisata, le penali nella misura sopra specificata per un importo complessivo non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al limite predetto, il RUP promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 108 del Codice.

4. Si stabilisce sin da ora che la Stazione Appaltante provvede alla trattenuta dell'importo della penale in sede di pagamento dei primi corrispettivi successivi all'applicazione della stessa e, in difetto, mediante escussione della cauzione. A seguito di ogni escussione per effetto dell'applicazione di penali, l'Aggiudicatario è obbligato a ripristinare la cauzione definitiva sino a concorrenza dell'importo originario.

5. L'applicazione delle penali di cui sopra non preclude il diritto di SMA Campania di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è incorso nel ritardo o nell'inadempimento.

6. La Stazione Appaltante, oltre ad applicare le penali di cui sopra, si riserva la facoltà di richiedere ad altri soggetti l'esecuzione della fornitura non prestata nei termini indicati e ciò in danno dell'Appaltatore inadempiente per l'intero costo della fornitura sostitutiva, salvo e riservato ogni altro diritto o azione.

7. Qualora si verificano più inadempienze contestate, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto, senza bisogno di diffida o costituzione in mora. In tal caso provvede all'affidamento all'eventuale secondo concorrente in graduatoria e, in caso di rifiuto, ai successivi, in danno dell'Appaltatore, incamerando a titolo di penale la garanzia definitiva, con diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal “Protocollo di legalità in materia di appalti”, di cui al precedente art. 17, si applicano le relative penali previste.

ART. 19. SUBAPPALTO

1. E' ammesso il subappalto nei limiti e secondo le modalità prescritte dall'art. 105 del Codice.
2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle prestazioni subappaltate.
4. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del Codice.
5. Per l'affidamento in subappalto, nei limiti di cui alle prestazioni indicate al comma 1, è necessario che:
 - a) all'atto dell'offerta l'affidatario abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo;
 - b) del pari, che abbia indicato una terna di nomi per ciascuna parte di servizio, fornitura o lavoro, cui intende affidare l'esecuzione;
 - c) sia dimostrata l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
6. Resta inteso, ai sensi dell'art. 105, c. 2 del Codice, il valore complessivo delle opere affidate in subappalto non può superare la quota del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto di appalto.
7. Non costituiscono, comunque, subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000 (euro centomila) e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare.
8. Ai sensi dell'art. 105, c. 7 del Codice, l'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
9. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Si applicano, a tutela del diritto dei lavoratori, tutte le garanzie previste dall'art. 105, c. da 9 a 17 del Codice, potendo la Stazione Appaltante esercitare le ispezioni del caso in ogni fase della esecuzione della commessa.

ART. 20. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. E' vietata, a pena di nullità, la cessione in tutto o in parte del contratto.
In caso di cessione d'azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice.
2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa con le modalità di cui all'art. 106, comma 13 del Codice.
Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora ANAC) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché gli stessi siano riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare un conto corrente dedicato, nonché ad anticipare i pagamenti all'Affidatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato dell'Affidatario medesimo riportando CIG/CUP dallo stesso comunicati.
3. In caso di inosservanza da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo è fatto salvo comunque il risarcimento del danno alla SMA Campania.

ART. 21. VERIFICA DI CONFORMITÀ E PAGAMENTI. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. E' prevista, entro il giorno 15 di ogni mese, la verifica di conformità in corso di esecuzione del contratto effettuata dal DEC e propedeutica all'esigibilità dei crediti fatturati per il mese precedente dall'Appaltatore, essendo necessario accertare che la prestazione sia stata eseguita, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore.

2. I corrispettivi dovuti all'Appaltatore sono pagati in rate mensili posticipate, sulla base dei quantitativi rilevati ai sensi del precedente art. 12 e applicando il prezzo unitario al netto del ribasso offerto, tenuto conto che gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso.

3. Sui singoli pagamenti è disposta la ritenuta a garanzia di cui al comma 5-bis dell'art. 30 del Codice. Le ritenute sono svincolate e corrisposte in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante della verifica di conformità finale, previo rilascio del DURC.

4. I corrispettivi sono fatturati con cadenza mensile. Ogni fattura emessa dall'Aggiudicatario deve riportare obbligatoriamente in modo chiaro e indelebile:

- ✓ estremi identificativi del contratto cui la fattura si riferisce;
- ✓ codice CIG;
- ✓ codice CUP;
- ✓ importo distinto dall'I.V.A.;
- ✓ estremi del conto corrente dedicato, ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i. in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (v. infra).

In caso di soggetto pluricostituito, ferma restando l'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore dell'impresa mandataria / capofila, gli obblighi di cui sopra devono essere puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria / capofila sia dalle mandanti nell'ipotesi di ricorrere alla fatturazione pro-quota, in relazione alle attività effettivamente svolte da ogni impresa associata.

In caso di ricorso a subcontraenti, l'Affidatario si impegna ad effettuare il relativo pagamento attraverso bonifici bancari o postali che riportino il CIG della presente procedura, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Stazione Appaltante.

5. I pagamenti, ai sensi del D.Lgs. n. 192/2012 e s.m.i., avvengono entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura. Tale termine viene fissato in deroga al valore minimo di legge in ragione della particolare natura e delle peculiari caratteristiche dell'appalto e, in ogni caso, al fine di consentire alla Stazione Appaltante l'esercizio delle verifiche propedeutiche all'emissione del certificato di conformità delle prestazioni eseguite, ai sensi e nel termine del precedente comma 1 nonché del disposto dell'art. 113 bis del Codice, cui deve seguire la disposizione di liquidazione da parte del RUP dell'importo spettante all'Appaltatore. Il pagamento è subordinato alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolarità del DURC, anche in capo alle imprese mandanti e subfornitrici se presenti, ed in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e con le modalità di cui al DM n. 40/2008.

6. I pagamenti avvengono mediante bonifico bancario. Come indicato nel precedente art. 22, in caso di subappalto, i pagamenti sono effettuati a favore dell'Appaltatore, previa acquisizione dei documenti contabili e delle dichiarazioni necessarie per appurare l'esatto adempimento ai vincoli contrattuali assunti nei confronti dei subappaltatori.

7. L'Aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.-

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 (quindici) giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

ART. 22. STIPULA DEL CONTRATTO

1. L'aggiudicazione definitiva è considerata vincolante per l'Appaltatore mentre per la Stazione Appaltante è impegnativa solo dopo che la stessa sia divenuta efficace.

2. La stipula del contratto avviene nei termini e con le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del Codice.

ART. 23. ELEZIONE DOMICILIO

1. Per tutti gli effetti del contratto giudiziali ed extragiudiziali, l'Appaltatore all'atto della stipulazione del contratto è tenuto a dichiarare il proprio domicilio nel caso in cui sia diverso dalla sede legale.

ART. 24. SPESE DI PUBBLICAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

1. L'Aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione del bando e degli esiti della gara entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva, in misura direttamente proporzionale all'importo di aggiudicazione. Le spese per la pubblicazione del presente Bando e dell'esito della gara ammontano, presuntivamente a € 5.000/00 (cinquemila/00) oltre IVA, salva esatta determinazione che sarà comunicata dalla Stazione Appaltante. Tale importo deve essere rimborsato dall'Aggiudicatario mediante accredito sul c/c bancario intestato a SMA Campania S.p.A. presso il Banco di Napoli – IBAN IT 32 Q 01010 14900 100000013115.

2. Tutte le spese e gli oneri di contratto e quelli accessori e conseguenti al contratto stesso sono, per intero, a carico dell'Appaltatore. In particolare sono a carico dello stesso le spese di registrazione, bolli etc.

ART. 25. NORME SULL'ESECUZIONE: SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Come previsto dall'art. 13 del presente Capitolato, il contratto può essere sospeso nei casi previsti dal Codice all'art. 107, che trova applicazione anche nel presente appalto con specifico riferimento alle disposizioni compatibili con la natura della commessa.

2. Il contratto deve o può essere risolto nei casi stabiliti dall'art. 108 del Codice, che trova integralmente applicazione, nonché nelle ulteriori ipotesi sancite dal presente Capitolato.

3. SMA Campania deve risolvere il contratto qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107 del Codice, SMA Campania può risolvere il contratto al ricorrere di una o più delle seguenti condizioni:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) e c) del Codice, sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- c) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalla Stazione Appaltante;
- d) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lett. a) e b);
- e) l'Aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice.

5. Costituisce altresì causa di risoluzione, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del Codice, l'inadempimento grave dell'Appaltatore. Il DEC, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima della fornitura eseguita regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Costituiscono condizioni per procedere ai sensi del presente comma, a titolo comunque non esaustivo, i seguenti casi:

- a) ammontare complessivo delle penali che superi il 10% (dieci per cento) del valore complessivo contrattuale;
- b) gravi inadempienze e/o negligenze nell'esecuzione della prestazione, debitamente riscontrate e contestate, o di gravi violazioni delle clausole contrattuali tali da compromettere l'esecuzione della commessa e apportare danni alla Stazione Appaltante e/o comunque all'interesse pubblico;
- c) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'Aggiudicatario;
- d) sospensione, fuori dei casi di cui all'art. 107 del Codice, o rallentamento della fornitura, tale da pregiudicare la corretta esecuzione della stessa nei termini previsti dal presente Capitolato, senza giustificato motivo;
- e) frode, grave e/o reiterata negligenza o inadempienza rispetto agli obblighi e alle condizioni contrattuali o del DE;
- f) grave inadempienza accertata alle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sulle assicurazioni obbligatorie del personale;

- g) grave violazione degli obblighi di tutela ambientale, come prescritti dal presente Capitolato ovvero dall'Ordinamento, in particolare dal D.Lgs. n. 152/2006;
- h) violazione del divieto di cessione del contratto;
- i) subappalto non autorizzato da SMA Campania;
- j) cessione dell'azienda o del ramo d'azienda non comunicata nelle forme prescritte dall'art. 106 del Codice ovvero cessazione dell'attività;
- k) cessione anche parziale del contratto;
- l) associazione in partecipazione;
- m) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine previsto di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di SMA Campania;
- n) inosservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- o) in tutti i casi di risoluzione contemplati dal Protocollo di legalità in materia di appalti" sottoscritto dal Prefetto della provincia di Napoli e dalla Regione Campania in persona del Presidente, legale rappresentante, in data 1° agosto 2007 di cui delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 54 del 15.10.2007.

6. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., la violazione del patto di integrità di cui al precedente art. 18.

7. Qualora, al di fuori dei casi di inadempimento grave, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

8. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'Aggiudicatario, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, è tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti, e alle maggiori spese a carico di SMA Campania per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva altresì l'applicazione delle penali previste.

9. In caso di risoluzione del contratto SMA Campania si riserva la facoltà di far subentrare nell'esecuzione della fornitura, il concorrente che risulta secondo classificato nella graduatoria definitiva della gara, ai sensi dell'art. 110 del Codice. Resterà a carico dell'Aggiudicatario anche l'onere del maggior prezzo pagato da SMA Campania, rispetto a quello convenuto con il concorrente subentrato nell'esecuzione dell'appalto.

ART. 26. RECESSO UNILATERALE

1. SMA Campania ha il diritto di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del Codice, in qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguiti. I materiali non accettati devono essere rimossi dai magazzini a cura e spese dell'Appaltatore.

2. Il decimo dell'importo delle forniture non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle forniture eseguite.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali SMA Campania prende in consegna le forniture e verifica la regolarità delle stesse.

ART. 27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per la risoluzione di eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto oggetto di appalto le parti escludono il ricorso ad arbitrati e si rivolgono unicamente all'Autorità Giudiziaria.

2. Nelle more della risoluzione delle eventuali controversie l'Appaltatore non può sospendere o rallentare la fornitura, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

3. Il Foro territorialmente competente è quello di Napoli, in funzione di Tribunale specializzato per le Imprese.

ART. 28. DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, dal Bando di gara e dal Disciplinare si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

2. La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell'Appaltatore, a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti che abbiano comunque applicabilità al servizio di che trattasi, anche se non espressamente citate nel presente Capitolato e di loro incondizionate accettazioni.

Napoli, 03/02/2020

REDAZIONE	ISTRUTTORIA TECNICA	
Il Responsabile Unico del Procedimento <i>(Carlo Samo)</i>	Il Responsabile Impianto <i>(Luigi Riccardi)</i>	